



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e in osservanza delle seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non è esaustiva):

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr)
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI)

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

RISOLVE

TITOLO I DEFINIZIONI

Art. 1

Definizioni

¹L'abbonato è colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.

²Il *titolare dell'allacciamento* è il proprietario del fondo allacciato o l'usufruttuario o avente diritto di superficie del fondo.

³L'*utente* è il consumatore finale.

⁴L'*acqua potabile* è l'acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze.

⁵L'*acqua greggia* è l'acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità.

⁶L'*acqua industriale* è l'acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile.

⁷Le *condotte principali* sono le condotte che alimentano le condotte di distribuzione.

⁸Le *condotte di distribuzione* sono le condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.

⁹La *condotta di allacciamento* è il raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.

¹⁰La *dorsale* è la parte comune di un allacciamento che serve più stabili.

¹¹L'*installazione interna* è la parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione.

¹²Il *contatore* è lo strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato.

¹³L'*idrante* è l'organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.

¹⁴La *SSIGA* è la Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.

¹⁵Il *rivenditore* è l'ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

¹⁶Il *Servizio* è il Servizio di approvvigionamento idrico a gestione diretta da parte del Comune.

TITOLO II Costituzione

Art. 2

Costituzione

¹Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Brissago, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.

²In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.

³Il Servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.

⁴Il Municipio amministra il Servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 3

Scopo e campo di applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Servizio e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

²Il Servizio promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 4**Basi giuridiche**

¹Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Servizio, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

²Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

³L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

⁴Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 5**Organizzazione**

Organi del Servizio sono:

- a. il Consiglio comunale;
- b. il Municipio.
- c. il Direttore del Servizio, rappresentato dal Responsabile Opere Pubbliche.

Art. 6**Competenze del Consiglio comunale**

¹Il Consiglio comunale:

- a. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b. approva le tariffe e le tasse;
- c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
- d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e. autorizza le spese d'investimento;
- f. decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

²È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC. Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

Art. 7**Competenze del Municipio**

¹Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.

²In particolare il Municipio:

- a. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;

- h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Art. 8

Contabilità

Ai sensi dell'art. 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del Servizio sono iscritti in uno specifico centro costo. L'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.

Art. 9

Riversamento
eccedenza di ricavi
al Comune

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi del centro costo del servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

Art. 10

Copertura dei costi

Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGGFCC).

Art. 11

Zona di
distribuzione

¹Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

²Al di fuori della zona edificabile il Servizio è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

³Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.

⁴Nel resto del comprensorio il Servizio, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

Art. 12

Compiti del
Servizio

¹Il Servizio distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

²Il Servizio assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³Il Servizio può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

⁴Il Servizio provvede in particolare a:

- a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita

- c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).

⁵Il Servizio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Servizio definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

⁶Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

TITOLO III

Impianti di distribuzione

Art. 13

Piano generale
acquedotto

Gli impianti del Servizio sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LApprI).

Art. 14

Rete di
distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 15

Condotte principali

¹Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

²Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16

Condotti di
distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 17

Costruzione

¹Il Servizio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

²La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Servizio.

Art. 18

Idranti

¹Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

- a. definisce, previa consultazione con il Servizio, la rete degli idranti;
- b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c. incarica il Servizio della posa degli idranti.

²Il Servizio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 19

Accesso,
azionamento di
idranti e
saracineschi

¹Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

²Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Servizio.

³È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 87.

Art. 20

Messa a terra

¹Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

²Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³Il Servizio non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici. I costi per l'eventuale modifica della messa a terra di impianti elettrici esistenti sono a carico del proprietario dell'impianto.

TITOLO IV

Allacciamenti

Art. 21

Domanda di
allacciamento

¹Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Servizio tramite l'apposito formulario.

²Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22

Rifiuto di
allacciamento

¹Il Servizio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche normative della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Servizio;
- c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio.

²I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 23

Tracciato e
caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Servizio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 24

Condizioni
tecniche

¹Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

²In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale. La decisione spetta al Servizio.

³In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione (saracinesca), installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 25

Utilizzazioni di
proprietà private,
servitù

¹Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

²Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.

⁵Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Realizzazione delle condotte di allacciamento	Art. 26 ¹L'allacciamento fino al passaggio murale compreso è di regola realizzato dal Servizio, il quale può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati. ²Il proprietario del fondo può fare eseguire l'allacciamento dello stabile dal Servizio oppure da installatori concessionari autorizzati dal Servizio, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.
Proprietà dell'allacciamento e dorsale	Art. 27 ¹Le parti di allacciamento su su area pubblica e privata così come il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Servizio. ²La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile. ³La dorsale è di proprietà del Servizio.
Vetustà condotte	Art. 28 Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni. Il Servizio non è responsabile per durate inferiori rispetto a quanto esposto.
Sostituzione allacciamento o dorsale	Art. 29 ¹Il Servizio può intimare la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi: a. limitata capacità di trasporto; b. non conformità alle vigenti normative; c. vetustà dell'allacciamento; d. ripetute perdite d'acqua; e. sostituzione della condotta principale o di distribuzione; f. altri motivi di ordine tecnico. ²I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato regolati nel Titolo IX.
Manutenzione e allacciamento o dorsale	Art. 30 ¹Il Servizio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti: a. limitata manovrabilità degli organi di arresto; b. non conformità alle vigenti normative; c. ripetute perdite d'acqua; d. altri motivi di ordine tecnico. ²Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Titolo IX.
Modalità di intervento	Art. 31 ¹Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio. ²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Servizio può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32

Messa fuori
esercizio

Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Titolo IX:

- a. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- c. in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

TITOLO V

Istallazioni interne

Art. 33

Esecuzione

¹Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve far eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

²I relativi lavori devono essere eseguiti da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Servizio. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 34

Prescrizioni
tecniche

¹Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Servizio.

²Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

⁴Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Servizio o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Servizio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, Il Servizio può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

⁵Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento

Art. 35

Collaudo

¹Il Servizio o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

²Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Servizio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

³Con il collaudo il Servizio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁴Le spese di collaudo sono definite nel Titolo IX.

Art. 36

Obblighi del
titolare
dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 37

Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38

Dovere di
informazione

¹Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Servizio preventivamente e per iscritto.

²Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Servizio.

³Tutti i costi che dovessero derivare al Servizio dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 39

Controlli

¹Il Servizio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

²Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Servizio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Servizio può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 40

Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Servizio per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni

Impianti di
trattamento
dell'acqua potabile

Art. 41

¹L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio.

²Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

TITOLO VI

Fornitura dell'acqua

Art. 42

Principi

¹La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

²L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Servizio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.

³L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

⁵Il Servizio garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶Il Servizio non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 43

Obbligo di prelievo

¹L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

²Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Servizio; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

³In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.

⁴All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 44

Limitazione della
fornitura

¹Il Servizio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a. forza maggiore;
- b. eventi atmosferici straordinari;
- c. carenza d'acqua;
- d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;

g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente

Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Servizio.

²Il Servizio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³Le limitazioni e le interruzioni prevedibili e pianificate vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 45

Esclusione di responsabilità

¹È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Servizio per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

²Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 46

Divieto di cessione dell'acqua

¹È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Servizio.

²Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 47

Prelievo abusivo

¹Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Servizio.

²Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a. posando derivazioni prima del contatore;
- b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

³Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Titolo XII.

⁴È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 48

Forniture temporanee acqua – acqua per i cantieri

¹La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Servizio.

²Per la fatturazione si applicano le tariffe previste al Titolo X.

³Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

⁴L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di valvola anti-ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 49

Fornitura dell'acqua ad enti pubblici

¹Il Servizio può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.

²Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione.

Disdetta dell'abbonamento	Art. 50 ¹L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2. ²I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato. ³Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Servizio effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta. ⁴L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Servizio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.
Ripristino dell'abbonamento	Art. 51 ¹L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Servizio con tre giorni lavorativi di preavviso. ²Le relative spese sono a carico dell'abbonato.
Limitazioni di portata per installazioni speciali	Art. 52 Il Servizio può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.
Piscine e fontane	Art. 53 ¹È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 4 mc. ²Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti. ³Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua. ⁴Il riempimento delle piscine deve essere autorizzato dal Servizio che ha facoltà di fissare la data e l'ora di questa operazione. ⁵L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato. Resta riservato il supplemento previsto all'art. 73 cpv. 2 per la tassa base. ⁶In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Servizio potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane. ⁷È vietata l'installazione di piscine fuori dalla zona edificabile.
Impianti di irrigazione	Art. 54 ¹L'allacciamento di un impianto di irrigazione alla rete di acqua potabile soggiace a speciale autorizzazione. L'istanza dev'essere inoltrata al Servizio e dev'essere comprensiva di una planimetria, dello schema dell'impianto ed il calcolo dei consumi giornalieri previsti. L'impianto deve ottemperare ai requisiti tecnici previste dalle direttive SSIGA. ²I terreni siti a lago devono far capo a captazioni autonome e non possono usufruire di acqua potabile a questo scopo. ³L'acqua consumata per l'irrigazione sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore già installato.

Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	Art. 55 ¹La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Servizio, la quale regola gli aspetti tecnici. ²Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).
Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	Art. 56 ¹L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Servizio. ²In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Servizio. ³La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.
TITOLO VII Apparecchi di misura	
Misura e lettura	Art. 57 ¹Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Servizio, che ne assicura la lettura periodica. ²L'abbonato è tenuto a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Servizio entro i termini indicati dal Servizio.
Proprietà e manutenzione	Art. 58 La proprietà del contatore è del Servizio, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare. L'Utente è tenuto a pagare il noleggio a dipendenza della portata dello stesso come previsto all'art. 76.
Ubicazione	Art. 59 ¹L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Servizio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario. ²Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
Responsabilità	Art. 60 ¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.). ²Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Prescrizioni tecniche	Art. 61 ¹Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Servizio. ²In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.
Contestazioni	Art. 62 ¹Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. ²Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Servizio, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.
Disfunzioni	Art. 63 ¹Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Servizio. ²Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. ³Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione. ⁴Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione. ⁵L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.
Sotto-contatori	Art. 64 ¹L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche. ²Il Servizio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

TITOLO VIII

Finanziamento

Autonomia finanziaria	Art. 65 ¹Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente. ²Il finanziamento del Servizio è assicurato da: - costi di realizzazione dell'allacciamento; - tasse di utilizzazione; - fatturazione di forniture speciali; - sussidi ufficiali;
-----------------------	---

- e. altre partecipazioni di terzi;
- f. contributi di miglioria.

³Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 66

Determinazione
delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 67

Spese per le
condotte principali
e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Servizio, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

TITOLO IX

Costi di allacciamento

Art. 68

Allacciamento

¹I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a. i costi di posa delle condotte;
- b. le spese di collaudo.

²Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

³L'imposta sul valore aggiunto non è compresa negli importi indicati nel presente regolamento e sarà addebitata per la percentuale prevista dalle relative disposizioni federali.

Art. 69

Costi di posa

¹I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi vengono fatturati dal Servizio. Il Servizio emette la fattura sulla base del rapporto consuntivo allestito dai montatori. Il costo orario della manodopera è fissato dall'Ordinanza di applicazione ed il materiale è fatturato in base ai costi di acquisto. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve corrispondere l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

²Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Servizio. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 70

Spese di collaudo

Le spese di collaudo sono incluse nei costi di allacciamento.

Art. 71

Altri costi

¹I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Servizio.

²Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 68.

Art. 72

Costi della dorsale

¹I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

²Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

³Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

TITOLO X

TASSE

Art. 73

Tassa di
utilizzo

¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo;
- b. per gli altri casi, da una tassa forfetaria;
- c. tassa per il noleggio del contatore.

²Le tasse di cui al precedente capoverso sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dal presente Regolamento.

³L'imposta sul valore aggiunto non è compresa negli importi indicati nel presente regolamento e sarà addebitata per la percentuale prevista dalle relative disposizioni federali.

⁴L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Art. 74

Tassa base

¹La tassa base è fissata in base al valore di stima dei fabbricati risultanti a catasto per ogni singola parcella allacciata alla rete idrica da un minimo dello 0.1% ad un massimo dello 1.5%, ritenuto un minimo di fr. 50.00.

²Per le piscine è previsto un supplemento da un minimo di Fr. 1.00 mc/anno ad un massimo di Fr. 20.00 mc/anno per ogni mc di capienza della vasca.

³Le tasse si distinguono tra piscine private e di istituti.

Art. 75

Tassa di consumo

¹La tassa di consumo è calcolata in corrispondenza al volume complessivo annuale in mc d'acqua utilizzato dall'abbonato, moltiplicati per il prezzo unitario da un minimo di Fr. 0.20 al mc ad un massimo di Fr. 2.00 al mc.

²Per le abitazioni fuori dalla zona edificabile, sprovviste di contatore e servite con acqua greggia (zona ai Monti), la tassa d'uso è fissata in modo forfetario fra un minimo di fr. 50.-- ed un massimo di fr. 150.- l'anno.

Art. 76

Tassa forfettaria
per uso
temporaneo

In caso di uso temporaneo, la tassa è fissata come segue:

Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
Fornitura di cantiere	Importo globale	Importo fisso fr.-	500	1'500
Temporanea con prelievo da idranti	In base al periodo di utilizzo in un anno	Fr./giorno	2.00	10.00

Art. 77

Tassa per il
noleggio dei
contatori

I contatori sono di proprietà del Servizio e l'abbonato è tenuto ad una tassa di noleggio, fissata come segue:

Diametro	Unità	Minimo	Massimo
Fino a 32 mm	Fr./anno	20.00	60.00
40 mm	Fr./anno	40.00	100.00
oltre i 40 mm	Fr./anno	100.00	200.00

Art. 78

Fatturazione e
acconti per i costi
di fornitura

- ¹I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Servizio.
- ²Il Servizio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- ³Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
- ⁴Nel caso in cui l'abbonato non dovesse procedere alla lettura del contatore entro i termini stabiliti (art. 57), è addebitato un importo di CHF 50.00 per la lettura da parte degli operatori comunali.

Art. 79

Incasso ed
esecuzione

- ¹Il Servizio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
- ²Il Servizio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- ³Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Servizio è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

TITOLO XI

CAUZIONI

Art. 80

In generale

¹Nei seguenti casi il Servizio è autorizzato a richiedere all'abbonato (persona fisica o giuridica) il versamento di una cauzione:

- a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Servizio;
- c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Servizio;
- d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

²Il Servizio può rinunciare alla richiesta di una cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Art. 81

Importo e genere della cauzione

¹La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.

²La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 82

Inadempienza

¹Il Servizio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

²È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 83

Restituzione

¹Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

²Il Servizio, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 84

Acquisizione cauzioni

¹Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dal Servizio dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

²Decorso tale termine, il Servizio provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

³Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Servizio corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

TITOLO XII

MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 85

Contravvenzioni

¹Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di fr. 10'000.00, secondo l'art. 145 cpv. 2 della Legge Organica Comunale.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

³Il Servizio nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 86

Contestazioni e procedure

¹Contro le decisioni del Servizio è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

³Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87

Abrogazioni

Il Regolamento azienda acqua potabile del 4 maggio 1998 e ogni altra norma contraria al presente Regolamento sono abrogati.

Art. 88

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente
(J. Spartaco)



Il Segretario
(Avv. G. Cotti)

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 marzo 2021.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 29 settembre 2021.